



DECRETO LEGGE 66/2014
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

Prima analisi delle norme di interesse delle Province

Roma, 30 aprile 2014

Articolo 8

Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

In attuazione del dlgs 33/2013, le PA di cui all'elenco istat pubblicano sui propri siti i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo da definire, sentita la CU, entro 30 gg..(24 maggio). Inosservanza sanzionata ai sensi dell'art. 46 del dlgs 33/2013 (*elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*).

Dalla data di entrata in vigore la riduzione per acquisto di beni e servizi per complessivi 2100 milioni per l'anno 2014 viene così suddivisa:

- 700 milioni per regioni ordinarie e speciali
- 700 milioni per gli enti locali (340 province e città metropolitane); 360 comuni
- 700 milioni per amministrazioni centrali.

Medesima riduzione si applica a decorrere dal 2015 (*cf. nota*).

Per tali fini le PA sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni o servizi per il 5% per tutta la durata dei contratti, e viene data facoltà di rinegoziare. La controparte può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà dell'ente di ridurre senza penalità. In caso di recesso le PA possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro di Consip spa o centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nell'ambito delle procedure comunitarie sui contratti pubblici.

Inoltre le PA sono tenute ad assicurarsi che gli importi e i prezzi dei contratti relativi a acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati dal 24 aprile 2014 non comportino prezzi superiori a quelli derivati dalle riduzioni di cui al punto precedente e/o non siano superiori a prezzi di riferimento Consip, ove esistenti. Gli atti in violazione sono nulli.

Al comma 4 si prevede che le medesime riduzioni (700 milioni complessivi per comuni e province) siano effettuate anche nel 2015, ma per il 2015 all'art. 47 per comuni e province il taglio è di 1100 milioni.

Non è chiaro, inoltre, se la possibilità di rinegoziare al ribasso i contratti valga anche per il settore dei servizi pubblici locali, ad esempio il TPL.

Non è chiaro inoltre quale tipo di risparmio si potrà avere se una fornitura (già acquisita ad esempio attraverso Consip) non viene rinegoziata e il prestatore d'opera recede, e si deve nuovamente passare per consip o altra centrale di committenza senza avere la garanzia di ottenere un prezzo migliore.

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Viene creato, all'interno dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'Autorità di Vigilanza l'Elenco di soggetti aggregatori (di cui fanno parte Consip e una centrale per regione se costituita); gli altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza devono richiedere l'iscrizione all'elenco, secondo requisiti da definirsi con Dpcm (previa intesa in Conferenza Stato Regioni) entro 60 giorni, secondo criteri inerenti volumi di spesa, carattere di stabilità e ambiti, anche territoriali, ottimali. Tutti faranno parte del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, cui viene affidato il compito di individuare le soglie e i prezzi di riferimento per categorie di beni cui dovranno riferirsi le PA.

Viene modificato il codice degli appalti prevedendo che i comuni non capoluogo procedano all'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del TUEL ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore.

In caso non l'avessero già fatto, le regioni entro il 31.12.14 costituiscono un soggetto aggregatore.

Il numero massimo di soggetti aggregatori sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Il nuovo Elenco dei soggetti aggregatori viene finanziato dal MEF con 10 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni annui a decorrere dal 2016.

In virtù dell'attività di committenza delle province, l'intesa in Conferenza Stato Regioni dovrebbe essere spostata alla C Unificata;

Inoltre occorre sottolineare l'incongruenza del nuovo ruolo delle province di possibile stazione appaltante di cui al comma 88 della legge 56/14, con il riferimento alla prescrizione, in capo ai comuni, di ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite le unioni o tramite accordi consortili tra i soli comuni.

Il numero 35 come limite massimo lascia immaginare che oltre a Consip il governo immagina solo una centrale di committenza regionale e una per città metropolitana.

Articolo 10
Attività di controllo

Entro il 30 settembre le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'Osservatorio Contratti pubblici i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e i dati dei contratti aventi ad oggetti beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre stipulati a seguito di procedura negoziata o aperta. Sarà una deliberazione dell'Autorità di vigilanza a stabilire le modalità di attuazione e i dati oggetto di trasmissione.

Articolo 13

Riduzione del trattamento economico e del personale pubblico e delle società partecipate

A decorrere dal 1 maggio 2014 il trattamento economico annuo complessivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con PA o partecipate, non deve superare l'importo di 240 mila euro, inclusi incarichi di carattere occasionale. Tale limite vale anche per i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni della PA.

Articolo 14

Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Ad eccezione delle Università, istituti di formazione, enti di ricerca ed enti sanitari, le PA dell'elenco Istat (fermi restando i vincoli di spesa 2014 relativi a studi e incarichi di consulenza non superiori all'80% di quanto speso nel 2013) non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando tale spesa è superiore al 4,2% della spesa di personale rilevata dal conto annuale 2012 (se la spesa di personale è pari o inferiore a 5 milioni di euro) e dell'1,4% per gli enti con spesa di personale superiore ai 5milioni annui.

Le PA dell'elenco Istat (con le esclusioni di cui sopra e fermi restando gli ambiti di cui all'art 7 del dlgs 165/01 e la spesa non superiore al 50% rispetto al 2009) non possono stipulare contratti co co co quando la spesa complessiva di tali contratti è superiore allo 4,5% della spesa di personale rilevata dal conto annuale 2012 se l'ente ha una spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni annui, e dell'1,1% se tale spesa è superiore. Gli incarichi in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Ogni ente dovrebbe poter verificare la sostenibilità di questo nuovo limite di spesa, che si aggiunge a quello già vigente rispetto alla spesa degli anni precedenti.

Articolo 15
Spesa per autovetture

Dal 1 maggio 2014 le PA dell'elenco Istat e le società da esse controllate non possono effettuare spese superiori al 30% di quanto sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi; tale limite può essere derogato solo per il 2014 in virtù di contratti pluriennali in essere. Tale limite non si applica alle autovetture dell'ispettorato centrale tutela qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, corpo nazionale vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'Anas

Sarebbe necessario allargare la deroga ai servizi correlati alle polizie locali, sia per quanto riguarda i controlli ambientali che i controlli stradali, alla stregua dell'Anas

Articolo 19
Riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane

Viene modificata la l.n.56/14:

dopo il comma 150 (la presente legge non deve recare nuovi o maggiori oneri) inserito il 150 bis e 150 ter con cui si dice che:

in considerazione della riforma delle Province, province e città metropolitane assicurano per l'anno 2014 100 milioni di risparmi (60 milioni nel 2015, 69 dal 2016), da ripartire con dm interno,

e che tali somme saranno recuperate con le modalità da scrivere all'interno del dpcm di cui al comma 92 di trasferimento dei beni di risorse umane finanziarie e strumentali

La relazione tecnica fa riferimento al venire meno dei costi della politica (gratuità degli organi) e delle elezioni provinciali. Nel merito si ricorda che i dati Siope 2013 riferiscono di 66 milioni di spese per indennità organi e 10 milioni di relativi rimborsi spese. Mentre i costi relativi alla tornata elettorale principale (2009) sono pari complessivamente a 2,9 milioni di euro. Occorre comprendere se e come questi risparmi verranno distribuiti dal Dpcm di attuazione del comma 92 legge n. 56/14; nel merito cfr nota art. 47.

Articolo 23

Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario per la Revisione della spesa predispone un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat, da realizzarsi attraverso liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per svolgimento delle rispettive attività, cessione rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi, e comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale.

Articolo 24

Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

Si prevede che le amministrazioni centrali riducono, a decorrere dal 1 luglio 2014 (anziché dall'1.1.2015), ridurre del 15% le locazioni passive, anche in deroga a previsioni contrattuali vigenti. Tale disposizione, prima prevista come norma di principio per regioni ed enti locali, diventa applicativa anche per le amministrazioni pubbliche di cui al dlgs 165/01.

*Viene estesa l'applicazione della misura della riduzione del 15% delle locazioni anche agli enti di cui al dlgs 165/01.
Per converso occorre valutare gli effetti finanziari di tali disposizioni sul fronte degli incassi di canoni di locazione a soggetti dell'amministrazione centrale (ad esempio prefetture).*

Articolo 25

Anticipazione obbligo fattura elettronica

Anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di pagamento fatture con codici Cig e Cup

Articolo 26
Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Modificato il Codice degli Appalti nella parte relativa alla pubblicità degli avvisi e dei bandi: rimane la pubblicazione in GU ma viene meno la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali.

Articolo 27
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Modifiche al dl 35/13, con inserimento dell'articolo 7 bis, con il quale si prevede un meccanismo di trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni: i titolari di crediti possono comunicare mediante la piattaforma elettronica, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dal 1 luglio 2014, riportando, se esistente, il Codice identificativo di Gara (CIG); tramite la stessa piattaforma le PA comunicano le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dal 1 gennaio 2014; sempre tramite la piattaforma ogni 15 del mese le PA comunicano i dati relativi ai debiti non estinti, certi liquidi ed esigibili per forniture e appalti, relative a prestazioni professionali per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

Rispetto a tali debiti (fatture emesse dal 1^o luglio per i titolari di crediti e dal 1^o gennaio per gli enti) le amministrazioni pubbliche, al momento dell'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma tali dati.

Riscritte le procedure per la nomina del commissario ad acta in caso di mancata certificazione del credito da parte dell'AP al fine di consentire il creditore la cessione del credito. Viene preclusa la possibilità per le amministrazioni di produrre una certificazione del credito senza data di prevista di pagamento.

Tali previsioni inducono un costante aggiornamento sulla piattaforma di debiti e dei relativi pagamenti, con ingente aggravio amministrativo. L'obbligo di apporre una data di pagamento comporta riflessi negativi sulla gestione degli obiettivi di patto di stabilità.

Articolo 28

Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni

Viene modificato il dl 35/13 nella parte relativa alla certificazione dei pagamenti effettuati dalle regioni agli enti locali, con le risorse messe a disposizione per almeno i due terzi destinati a comuni e province; in questo senso verrà definita in CU apposita certificazione per verificare i dati relativi ai pagamenti effettuati dalle PA con le risorse trasferite dalle regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento.

Tale articolo, se da un lato, certifica la necessità che vengano pagati i debiti che le province vantano nei confronti delle Regioni, dall'altro pone in evidenza la necessità che i dati relativi ai pagamenti effettuati dalle province con tali risorse possano contemplare margini di flessibilità temporale. Ciò in ragione del fatto che in larga parte le province anticipano con risorse proprie quanto dovuto dalle regioni e dunque con il pagamento dei debiti rientrano semplicemente, senza necessariamente dimostrare di pagare altro soggetto. In questo senso occorre formulare proposte emendative che vadano nella direzione di centralizzare (e non regionalizzare) il flusso informativo di tali certificazioni, facendo in modo che con lo stesso strumento ci si assicuri che almeno due terzi dei debiti pagati dalle regioni vadano agli enti locali, come previsto espressamente dalla norma. Potrebbe essere questa l'occasione anche per insediare un tavolo permanente di verifica e riscontro dei residui delle regioni verso gli enti locali.

Articolo 29

Attribuzione delle risorse della sezione per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali non erogate nelle precedenti istanze.

E' prevista per gli enti locali l'assegnazione delle disponibilità di fondo non erogate nelle precedenti istanze.

Art. 30

Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con il fondo è possibile pagare anche i debiti fuori bilancio inclusi nei piani di risanamento pluriennali approvati dalla Corte dei conti per gli enti locali che hanno avviato le procedure di risanamento di cui al 243-bis del TUEL.

Articolo 31

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

Per consentire alle società partecipate di pagare i debiti il fondo (sezione enti locali) di cui al dl 35/13 è incrementato di 2 miliardi per l'anno 2014, che possono essere concessi agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle partecipate per debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.13, o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente, nonché i debiti fuori bilancio con requisiti per il riconoscimento alla data del 31.12.13, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva (inclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio pluriennali di cui all'art. 243-bis del TUEL).

Con DM economia, sentita la Conferenza Stato -città entro 60 giorni, sono stabiliti i criteri, tempi e modalità per la concessione agli enti locali delle risorse del fondo. Previa presentazione di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle partecipate. Le partecipate, che ricevono tali pagamenti, destinano prioritariamente le risorse ottenute per l'estinzione dei loro debiti.

Da valutare in tale ambito cosa succede in caso di partecipazione in società di TPL: l'anticipazione aggrava la capacità di indebitamento dell'ente locale a fronte di una mancata erogazione dei necessari flussi finanziari da parte della Regione?

Articolo 32

Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2013

Per il 2014 il fondo di cui al dl 35/13 è incrementato di 6 miliardi per far fronte ai pagamenti da parte di regioni ed enti locali per debiti al 31.12.13, l'incremento viene ripartito tra le tre sezioni del fondo entro il 31 luglio 2014 sentita la CU.

Articolo 33

Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto.

Ai comuni che hanno deliberato il dissesto dal 1 ottobre 2009 è attribuita, previa richiesta, una anticipazione fino ad importo massimo di 300 milioni per l'anno 2014, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi (copertura all'interno del fondo sblocca debiti)

La disposizione non vale per le Province

Articolo 37

Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

Viene innovata la dotazione strumentale per i titolari di crediti verso le PA di cui al dlgs 165/01 che possono cedere anche pro soluto tali debiti, previa certificazione, con garanzia dello Stato (inclusi debiti di parte corrente maturati al 31.12.13 anche se non ancora certificati). La Cassa DDPP e altri istituti finanziari possono acquistare dalle banche e altri intermediari i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato. Con l'escussione della garanzia lo Stato ha diritto di rivalsa sugli enti debitori. Per far fronte a tale garanzia, viene creato presso il MEF un Fondo di garanzia con 150 milioni per l'anno 2014 (saldo netto da finanziare); viene inoltre creato un fondo di riserva con dotazione di 1 miliardo per l'anno 2014 per l'integrazione delle risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Articolo 41

Attestazione dei tempi di pagamento

Dal 2014 ai bilanci consuntivi della PA di cui all'elenco Istat viene allegato un prospetto che attesta l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, indicando anche le misure adottate o previste per consentire la tempestività dei pagamenti.

La PA, esclusa la sanità, che attesta tempi medi nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto previsto dal dlgs 231/02, non possono nell'anno successivo assumere personale a qualsiasi titolo (neanche co co co o altra forma flessibile, stabilizzazioni incluse). Solo agli enti che dimostrano assenza di ritardo nei pagamenti è consentita la riduzione di patto di cui al comma 122 (riduzioni a valere sulle sanzioni degli inadempienti)

Tale disposizione va letta insieme con quanto previsto all'articolo 8. Nel merito occorre rilevare che nelle procedure di pagamento sono assai numerosi gli elementi che possono comportare un ritardo, e di solito non sono addebitabili all'ente locale: non è infatti assolutamente accertato che i termini di pagamento decorrono dalla ricezione della fattura (esiste la verifica della

regolarità della prestazione, durc non conformi, verifiche per pagamenti superiori ai 10mila euro, documentazione mancante, ecc). tutto questo deve essere tenuto in considerazione anche dalla piattaforma elettronica.

Articolo 42

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

Dal 1 luglio 2014 le PA dell'elenco Istat adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento vanno annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento. Tale registro dovrà fare parte integrante del sistema informativo contabile. Verrà predisposto, in aiuto agli enti, apposita funzionalità sulla piattaforma elettronica

Si tratta di un ulteriore adempimento amministrativo.

Articolo 43

Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali.

Modifiche al TUEL, art. 161, nella parte relativa ai certificati di conto consuntivo. Viene aggiunta la disposizione che tali certificati vengono pubblicati sul sito ufficiale della Direzione Finanza locale e che vanno ad alimentare la Banca dati Unitaria.

I certificati al rendiconto dell'anno 2014 e successivi sono trasmessi al ministero entro il 31 maggio.

Articolo 47

Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa.

Le province e le città metropolitane, in virtù della legge 56/14 e dei risparmi come indicati, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni per l'anno 2014 e di 576,7 per l'anno 2015 e di 585,7 per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Tari riduzioni vengono determinati con dm Interno da emanare entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.

I Comuni assicurano un risparmio di 375,6 milioni per l'anno 2014 e 542,4 per ciascuno degli anni 2015 e 2017.

Anno	2014	2015	2016
Art. 19 -Costi politica	100	60	69
Art. 8 - Costi beni e servizi	340	510	510
Art. 15 - Auto	0.7	1	1
Art. 14 - Incarichi	3.8	5.7	5.7
Totale	444.5	576.7	585.7

- per beni e servizi riduzione di 340 milioni per il 2014 e 510 dal 2015 al 2017 (??) effettuata proporzionalmente alla spesa media dell'ultimo triennio dei codici siope. Gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi dei pagamenti superiore ai 90 gg, hanno un taglio superiore del 5%; per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso a centrali di committenza oppure consip in misura inferiore al valore mediano la riduzione è incrementata del 5%. A tal fine gli enti trasmettono entro il 31 maggio 2014 una certificazione sul tempo medio di pagamento, calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto previsto dalla legge, al numero dei pagamenti stessi. Nella stessa

certificazione è indicato il valore degli acquisti di beni e servizi con codici siope, con separata evidenza di quanto acquistato tramite consip. Se non viene inviata la certificazione il taglio è maggiorato del 10%. Sarà il Ministero dell'Interno ad indicare le modalità di tali certificazioni.

- Per le autovetture la riduzione è di 700 mila euro per il 2014 e 1 milione per ciascuno degli anni 2014 e 2015, in proporzione alle vetture a disposizione secondo quanto comunicato alla funzione pubblica;
- Per incarichi di consulenza, studi e ricerca 3,8 milioni nel 2014, in proporzione a quanto comunicato al dipartimento funzione pubblica.

Gli importi possono essere modificati, ad invarianza complessiva, entro il 15 giugno, con accordo di Anci e Upi. In caso di mancato versamento di tali risparmi entro luglio, l'agenzia delle entrate recupera su Rcauto.

In attuazione della legge 53/14, con il Dcpm di trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali, viene stabilito come si recuperano tali somme tra province, città metropolitane e gli altri enti territoriali coinvolti. Ma nelle more di tale dpcm, l'intero recupero viene operato dal decreto del ministero dell'interno.

I tagli a carico delle Province per l'anno 2014, ammontano ora a 1.644 milioni. Si tratta di un carico spropositato e insostenibile per le Province. Secondo i dati della Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza pubblica (tra i cui compiti c'è quello di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e indebitamento, nonché la verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali), dal 2009 al 2013 le manovre finanziarie hanno inciso sulla spesa primaria delle province per il 27%, pur essendo le Province solo l'1,4% della spesa pubblica complessiva.

Il decreto legge n. 66/14 prevede una manovra complessiva di 2,1 miliardi di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni centrali, e 1,4 miliardi a carico del comparto regioni ed enti locali. L'iniquità della ripartizione è evidente se si confronta la spesa primaria delle amministrazioni centrali (esclusa previdenza) pari a 172 miliardi (anno 2012) e quella delle autonomie territoriali e locali (esclusa sanità) pari a 101 miliardi. Solo adottando questo criterio una manovra equa avrebbe dovuto gravare sullo Stato per il 63% (pari a 1,3 miliardi) e altri 800 milioni per regioni ed enti locali.

Allo stesso tempo, se si analizza l'onere di 700 milioni di euro per gli enti locali, e si rapporta tale onere alla rispettiva spesa primaria (province 10 miliardi, comuni 58 miliardi) una ripartizione equa avrebbe dovuto essere 143 per le province e 557 per i comuni.

Ripartire una riduzione di spesa di 2,1 miliardi in parti uguali tra Stato, Regioni ed enti locali significa non volere tener conto del più elementare criterio proporzionale.

Ma ancora più evidente la sperequazione emerge dalle spese per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizio: per le province nel 2013 sono state pari a 3,3 miliardi, per i comuni 28,4 miliardi. Come si può ritenere equa e sostenibile una contrazione di risorse di pari importo su un montante di riferimento così sperequato?

Non si tratta più di riduzione dei trasferimenti erariali alle Province (poiché già da due anni non esistono più, a causa delle recenti manovre finanziarie), ma di concorso alla finanza pubblica attraverso il versamento all'erario di tributi propri provinciali: il bilancio complessivo tra province e ministero dell'Economia, vede a favore di quest'ultimo un incasso di tributi propri provinciali pari a 274 milioni, che con questa manovra diventeranno 634 milioni.

Questo ulteriore taglio non solo renderà impossibile il conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità (cristallizzati oltre due anni fa e mai modificati in maniera coerente con il vistoso calo di entrate), ma di fatto mette in serio rischio i servizi legati alla viabilità provinciale (130 mila km) e alla edilizia scolastica (5180 edifici), senza contare la necessità di fronteggiare il territorio dai sempre più frequenti eventi di dissesto idrogeologico causati dal maltempo.

Con riferimento all'ultima formulazione, riferita all'attuazione della legge n. 56/14, sembrerebbe che l'amministrazione centrale, anche in caso di subentro nelle funzioni ora provinciali, non prenderà parte a questi risparmi.

Infine appare quanto meno necessario che il Ministero dell'Interno specifichi quanto prima e in maniera più dettagliata possibile, le certificazioni di cui alle spese riferite ai codici di cui all'allegato

Art. 48
Edilizia scolastica

Per gli anni 2014 e 2015 i comuni possono escludere dal patto 122 milioni di euro per ciascun anno per interventi di edilizia scolastica.

Viene prevista una integrazione fino a 300 milioni delle risorse stanziata dal dl "fare" n. 69/13 a favore dell'edilizia scolastica, a valere sui fondi di Coesione della nuova programmazione 2014-2020.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle Province

Art. 49
(Riaccertamento straordinario residui)

Il ministero dell'economia, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti al 31.12.2013 ai fini della verifica della permanenza dei presupposti giuridici necessari.

Sarebbe utile monitorare da vicino, per quanto possibile, tale operazione, per evitare che vengano cancellati i residui passivi perenti dello Stato nei confronti delle province per trasferimenti assegnati e mai erogati.